CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

D.Lgs. 62/2017
Art. 6
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe **può** deliberare, **con adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (ANCHE ESAME) SCUOLA SECONDARIA

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, del dlgs 62/2017.

1. Il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze riferite alle competenze di base nei vari ambiti disciplinari, sono tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.

2. I percorsi didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti e gli eventuali interventi di recupero adottati non si sono rivelati produttivi e pertanto non si è verificata una progressione rispetto ai livelli di partenza.

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento.

4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

5. Lo studente è straniero con scarsa conoscenza della lingua italiana ed ha necessità di consolidamento della lingua strumentale all'apprendimento prima del passaggio di ciclo.

N**el caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.**

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA DEI 3/4 DEL MONTE ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO PER ACCERTARE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Considerato che nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'art. 11, c. 1 del D.Lges. 59/2004 e successive modificazioni. Le deroghe sono deliberate dal Collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.
Il limite minimo di frequenza per l'ammissione alla classe successiva è fissato al 75% del monte ore annuale personalizzato (D.Lgs. n. 59/2004 art.10 c. 1 e art. 11 c. 1), ossia di un monte ore che tenga conto di eventuali deroghe concesse dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e di idonea documentazione.
Il numero minimo di ore per la validità dell'anno scolastico va calcolato ogni anno e personalizzato, considerando eventuali entrate o uscite

anticipate per gli studenti che non si avvalgono di IRC.

Sono da ritenersi motivate - e dunque valide ai fini della DEROGA al monte ore di assenza di cui sopra - le assenze effettuate per:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e day hospital
- malattie croniche e non, adeguatamente certificate
- situazione di grave disagio familiare o personale, debitamente documentata
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare
- terapie e/o cure documentate
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da associazioni sportive iscritte ad una delle federazioni riconosciute dal CONI
- viaggi per ricongiungimenti familiari per nuclei di famiglie immigrate di cittadinanza non italiana, rientro nel paese d'origine per motivi legali o trasferimento della famiglia
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo (L. 516/1998, L. 101/1989)
- frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;
- gravi difficoltà emotivo-relazionali che richiedono continuità di percorso con il gruppo classe di appartenenza;

LE DEROGHE POTRANNO AVER VALORE SOLTANTO LADDOVE IL NUMERO DELLE ASSENZE NON PREGIUDICHI LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE da parte del Consiglio di Classe

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate e documentate.